

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 28 MARZO 1957

(51^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

INDICE

Disegno di legge:

« Estensione ad altra categoria di farmacisti perseguitati politici antifascisti della legge 11 maggio 1951, n. 367 » (1887) (D'iniziativa dei senatori Spallicci ed altri) (Discussione e approvazione): (1)

PRESIDENTE, relatore	Pag. 485, 486
CUSENZA	486
NACUCCHI	486
SPASARI	486
TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica	486

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, Benedetti, Boccassi, Calauti, Cusenza, Lorenzi, Mastrosimone, Nacucchi, Pastore Raffaele, Sa-

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Interpretazione autentica della legge 11 maggio 1951, n. 367 ».

mek Lodovici, Santero, Sibille, Spasari e Tibaldi.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spallicci ed altri: « Estensione ad altra categoria di farmacisti perseguitati politici antifascisti della legge 11 maggio 1951, n. 367 » (1887).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spallicci ed altri: « Estensione ad altra categoria di farmacisti perseguitati politici antifascisti della legge 11 maggio 1951, n. 367 ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Come voi ricorderete, con una legge del 1951, fu autorizzato un concorso nazionale per il conferimento di farmacie a farmacisti perseguitati politici antifascisti. Con successiva legge del 1953 furono impartite disposizioni per l'espletamento del concorso. Orbene, un candidato, già condannato dal tribunale speciale e assegnato al confino di polizia, non fu ammesso al concorso perchè la persecuzione era avvenuta prima che si laureasse, quando cioè era ancora studente in farmacia.

Ora, considerando che lo scopo della legge del 1951 è evidentemente quello di riparare per quanto è possibile al danno subito da coloro i quali per motivi politici furono esclusi

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

51ª SEDUTA (28 marzo 1957)

dall'attività professionale, poichè sappiamo che il confino o la carcerazione per attività antifascista impedirono l'iscrizione negli albi professionali fino al 1943, il fatto di aver conseguito la laurea dopo la persecuzione deve considerarsi irrilevante.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge, il cui articolo 1 potrebbe essere così modificato:

« L'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 367, si applica a tutti i diplomati e laureati in farmacia o in chimica farmacia condannati dal tribunale speciale o assegnati al confino di polizia o carcerati per attività antifascista, qualunque sia stata l'epoca del provvedimento purchè non siano stati iscritti nell'albo professionale prima del 25 luglio 1943, per effetto del provvedimento stesso ».

NACUCCHI. Mi associo senza riserve alle conclusioni del Presidente.

Propongo però che il titolo del disegno di legge sia così modificato: « Interpretazione autentica della legge 11 maggio 1951, n. 367 ».

In tal modo, tra l'altro, noi mettiamo coloro i quali sono stati esclusi dal concorso nelle migliori condizioni di diritto, in quanto dal giorno in cui hanno presentato le domande saranno compresi fra i concorrenti per l'assegnazione delle farmacie.

CUSENZA. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge, opportunamente modificato nel senso indicato dal Presidente e dal senatore Nacucchi.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Effettivamente il disegno di legge Spallicci ed altri non è che un provvedimento interpretativo; quindi è opportuna la proposta di modifica del titolo.

Quanto al testo dell'articolo 2, propongo di sostituirlo con il seguente: « Il concorso per le assegnazioni delle farmacie dovrà essere bandito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Dovranno essere poste a concorso sedi farmaceutiche comprese nel bando emanato in applicazione delle leggi 11 maggio 1951, n. 367 e 21 marzo 1953, n. 168, e non assegnate ».

La ragione di questa mia istanza deriva dal fatto che delle sedi messe a concorso per effetto della legge del 1951, ne rimangono disponibili ancora 38. Comunque c'è sempre la possibilità di poter collocare anche quei pochissimi farmacisti che, in conseguenza della interpretazione restrittiva data dalla Commissione di esame al bando di concorso, furono esclusi.

SPASARI. Propongo che nell'articolo 1, invece delle parole: « L'articolo 1 della legge . . . », si dica: « La legge . . . »

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

La legge 11 maggio 1951, n. 367, è applicabile ai laureati o diplomati in farmacia o laureati in chimica-farmacia, che durante il periodo universitario siano stati condannati dal tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o assegnati al confino di polizia ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1848, o abbiano subito carcerazioni per attività antifascista, e che laureati o diplomati non siano stati iscritti nell'albo professionale prima del 25 luglio 1943, per le disposizioni di allora limitative per i loro precedenti politici.

Dò lettura dell'articolo 1 nel testo da me proposto con la modifica testè presentata dal senatore Spasari:

« La legge 11 maggio 1951, n. 367, si applica a tutti i diplomati e laureati in farmacia o in chimica-farmacia condannati dal tribunale speciale o assegnati al confino di polizia o carcerati per attività antifascista qualunque sia stata l'epoca del provvedimento, purchè non siano stati iscritti nell'albo professionale prima del 25 luglio 1943, per effetto del provvedimento stesso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

51ª SEDUTA (28 marzo 1957)

Art. 2.

Il concorso per le assegnazioni delle farmacie dovrà essere bandito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dovranno essere poste a concorso le farmacie comprese nel bando emanato in applicazione delle leggi 11 maggio 1951, n. 367, e 21 marzo 1953, n. 168 e non assegnate.

Dò lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dall'Alto Commissario:

« Il concorso per le assegnazioni delle farmacie dovrà essere bandito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Dovranno essere poste a concorso sedi farmaceutiche comprese nel bando emanato in ap-

plicazione delle leggi 11 maggio 1951, n. 367, e 21 marzo 1953, n. 168, e non assegnate ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, in accoglimento della proposta del senatore Nacucchi, risulta così modificato: « Interpretazione autentica della legge 11 maggio 1951, n. 367 ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari